REGIONE LAZIO



Direzione Regionale: SEGRETARIO GENERALE

Ordinanza del Presidente

(con Firma Digitale)

Z 0	0056 10/08/2020			
N.	del	Proposta n.	12549	del 10/08/2020
Oggett	0:			
Guida in	misure per la prevenzione e gestione de terenti la riapertura delle attività economi dicembre 1978, n. 833 in materia di igie	che, produttive e sociali. Ordinanza a		
	C	0 ,		
	Estensore	Responsa	ibile del 1	Procedimento
	CIOCCI STEFANIAfirma elettronica		DIOLA A	ANDREA ettronica
	II Direttore Regionale A. TARDIOLAfirma digitale			

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza regionale";

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di lockdown;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto lockdown;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19":

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" nonché le Linee guida di cui all'Allegato n. 9 del Decreto medesimo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 nonchè le Linee guida di cui all'Allegato n. 1 e 2 del Decreto medesimo;

VISTO il Decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i relativi Allegati;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento;

CONSIDERATO che il Servizio sanitario regionale ha approntato numerose misure volte a tracciare, monitorare e intervenire con rapidità nell' individuazione e contenimento della diffusione del virus SARS Cov2, tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione di un piano di intervento sulle strutture sanitarie, la regolamentazione dell'ingresso in Regione, l'approvazione di specifica applicazione App Dottor per Covid l'istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Regionale (USCAR) per lo svolgimento di attività di sorveglianza attiva sul territorio, a domicilio e nelle strutture altre residenziali, anche con modalità "drive in" e, da ultimo, l'avvio del piano regionale di sorveglianza epidemiologica;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;

TENUTO CONTO che in base ai tre set di indicatori relativi "alla capacità di monitoraggio", alla "capacità di accertamento diagnostico, indagine e di gestione dei contatti", infine alla "stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari", l'applicazione al contesto regionale del Lazio restituisce – alla data di adozione della presente ordinanza - una matrice di "rischio basso/ moderato";

CONSIDERATO il citato decreto legge del 16 maggio 2020, n.33, laddove stabilisce all'art.1, comma 1, che «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;

CONSIDERATO ancora tale decreto legge, laddove stabilisce inoltre all'art.1, comma 14, che «Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere

adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 15.»;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni, in data 16 maggio 2020, ha predisposto le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha proseguito nella predisposizione e nell'aggiornamento delle Linee guida per la riapertura di ulteriori tipologie di attività economiche e sociali, nelle sedute del 9 giugno 2020, dell'11 giugno 2020, del 25 giugno 2020 - con la proposta di indirizzi sugli sport di contatto e di squadra - del 9 luglio 2020 e del 6 agosto 2020;

CONSIDERATO che tali Linee guida costituiscono le misure necessarie, allo stato delle attuali conoscenze in materia di trasmissione del contagio da COVID-19, per consentire il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

DATO ATTO che la Regione, sulla base del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni e delle disposizioni emanati con i DPCM sopra citati ha dettato, con le ordinanze Z00040 del 12 maggio 2020, Z00041 del 16 maggio 2020, Z00042 del 19 maggio 2020, Z00043 del 27 maggio 2020, Z00046 del 5 giugno 2020, Z00047 del 13 giugno 2020, Z00048 del 20 giugno 2020, Z00049 del 25 giugno 2020, Z00050 del 2 luglio 2020 e Z00054 del 22 luglio 2020 specifiche disposizioni e adottato le linee guida per il riavvio delle attività economiche, produttive e sociali;

CONSIDERATO che, tutte le specifiche condizioni stabilite negli atti di indirizzo di cui sopra, dovranno necessariamente essere affiancate dal rispetto generalizzato delle misure di prevenzione e protezione collettive e individuali, dalla collaborazione attiva dell'utenza tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia e, infine, che resta salva ogni diversa misura precauzionale che ciascun operatore è tenuto a porre in essere anche in relazione all'obbligo di monitoraggio e rivalutazione del rischio ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

RITENUTO OPPORTUNO, visto l'andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale che permane in una condizione di costante controllo ed esiguità del numero di contagi comunque riconducibili a cluster prontamente circoscritti, di proseguire con la ripresa del tessuto economico e sociale della Regione attraverso un ulteriore definizione della Linee guida adottate per la riapertura delle attività economiche, produttive e sociali;

RITENUTO, pertanto, necessario aggiornare ed integrare le tipologie di Linee guida di cui sopra già adottate con precedenti ordinanze;

RITENUTO necessario, inoltre, consentire ai titolari, ai gestori e al personale comunque addetto o utile allo svolgimento delle attività di prossima apertura, la possibilità di recarsi presso le sedi di lavoro per eseguire ogni utile intervento di predisposizione, allestimento, manutenzione, ristrutturazione o montaggio necessari per garantire le misure di sicurezza e prevenzione del contagio da virus SARS Cov2;

RITENUTO infine necessario, fermo restando la ripresa della libera circolazione delle persone all'interno del territorio regionale, specificare talune attività consentite che richiedono per lo svolgimento l'accesso a particolari strutture o l'utilizzo di mezzi e attrezzature;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica

ORDINA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica,

- 1. Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti, sono consentite le seguenti ulteriori attività:
 - a. a decorrere dal 1 settembre 2020 sono consentiti i Servizi educativi per l'infanzia (0 -36 mesi) che si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza.
 - b. a decorrere dal 1 settembre 2020, così come disposto dalla lettera e) comma 6 dell' art. 1 del DPCM del 7 agosto 2020, è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione di temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, potrà essere sottoposto specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato-tecnico Scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento.
- 2. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:
 - a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
 - b. misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
 - c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale dell'amministrazione regionale. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

L'efficacia della presente ordinanza decorre dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, al Ministro per lo Sviluppo economico e ai Prefetti con richiesta di trasmissione ai Sindaci dei Comuni del Lazio.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Vice Presidente Daniele Leodori

LINEE GUIDA PER I SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (0 – 36 mesi)

1. PREMESSA

Le presenti indicazioni si applicano ai Servizi educativi per la prima infanzia ed a tutti i servizi integrativi dedicati alla fascia di età compresa fra i 0 e i 36 mesi.

La riapertura dei servizi necessita della fattiva collaborazione dei genitori, del personale dei servizi educativi, dei Pediatri e dei Medici di famiglia oltre che delle ASL e dei Comuni/Municipi al fine di prevenire e contenere la diffusione di SARS-CoV-2 (COVID-19).

In ogni Servizio dovrà essere sottoscritto un accordo tra il gestore del Servizio, il personale educativo e i genitori sulla base della quale, in stretta collaborazione con il RSPP, dovranno essere applicate le presenti Linee Guida e la verifica del loro rispetto in ogni fase delle attività giornaliere.

Obiettivo del presente documento è quello di permettere ai vari Servizi di organizzare gli ambienti al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio fra i bambini ed il personale educativo e non, ed i bambini stessi.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida si rimanda al "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia" di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione registro decreti R. 0000080 del 3 agosto 2020.

2. NORME DI CARATTERE GENERALE

Tutte le indicazioni riportate nelle presenti linee guida devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e frequente igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica, sia per i bambini e sia per i lavoratori (fatti salvi, per questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto ISS COVID-19 n.5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n.3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".

3. DATA DI APERTURA DEI SERVIZI

A partire dal 1° settembre 2020 possono riaprire i Servizi educativi per la prima infanzia.

4. SANIFICAZIONE DEI LOCALI

Dovrà essere garantita una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente nonché di tutti i giochi utilizzati e, comunque, in ogni caso in cui non sia possibile la fruizione esclusiva degli ambienti da parte del singolo gruppo di bambini. A tal fine il Coordinatore Pedagogico, in accordo con il Pediatra dell'asilo nido, dovrà organizzare e predisporre le modalità di sanificazione giornaliera dei locali e dei giochi educativi specifici.

Pertanto, dovrà essere sanificata l'intera struttura ad ogni apertura giornaliera, e le singole postazioni dei bambini (giochi, tavolini, zona pranzo, zona notte, zona cambio, ecc.) ad ogni eventuale alternanza dei gruppi.

5. ACCESSO AI SERVIZI

Il gestore dovrà garantire:

- l'aggiornamento del DVR (Documento di Valutazione Rischi) con le procedure anti-COVID19, approvato dal Medico Competente;
- l'Informazione, la Formazione e l'Addestramento specifici dei dipendenti, ai sensi del D.Lgs. n.81/08, sulle procedure anti-COVID19;
- una zona di accoglienza, preferibilmente esterna alla struttura, oltre la quale non sarà consentito l'accesso ai genitori e/o accompagnatori, dove sarà presente una soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani dei bambini e dei loro accompagnatori;
- l'accesso e l'uscita regolamentata su turni per ogni gruppo di bambini, al fine di evitare assembramenti di genitori e/o accompagnatori all'esterno e/o all'interno della struttura stessa. All'accesso occorrerà provvedere alla registrazione del bambino e dell'accompagnatore su un apposito registro giornaliero che dovrà essere conservato per i 30 giorni successivi. Su tale registro dovranno essere riportati anche eventuali visitatori (ad esempio i fornitori o i manutentori) o tirocinanti presso la struttura. In ogni caso dovrà essere limitato, il più possibile l'accesso a chiunque non strettamente necessario all'attività del nido. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un'età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.
- la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti i bambini, gli operatori, e gli accompagnatori. In caso di temperatura corporea >37,5°C o di sintomi febbrili e/o respiratori e/o gastrointestinali riconducibili all'infezione da COVID-19, del bambino o del genitore/accompagnatore, il bambino non potrà accedere alla struttura;
- in caso di temperatura corporea del bambino >37,5°C, durante il Servizio, quest'ultimo dovrà essere isolato immediatamente dagli altri bambini e dovranno essere contattati i genitori al fine del suo allontanamento;
- l'informazione circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19 sia al personale che ai genitori ed il costante monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare;
- l'accesso alla struttura da parte di altre persone (fornitori, manutentori ecc. ecc.) dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario, e comunque prima di accedere alla struttura dovrà essere misurata loro la temperatura, valendo anche per questi ultimi le limitazioni all'accesso in caso di temperatura corporea > 37,5°C, e dovranno munirsi di mascherina protettiva e provvedere all'igiene delle mani.

6. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RAPPORTO EDUCATORI/BAMBINI

Al fine di limitare il più possibile le occasioni di contagio, anche in considerazione dell'età dei bambini e delle oggettive difficoltà nel mantenere le necessarie misure di distanziamento sociale, i Servizi dovranno essere organizzati in piccoli gruppi di bambini che non dovranno interagire tra loro in nessuno dei momenti della giornata.

In particolare, sono stati stabiliti i seguenti limiti per ogni singolo gruppo di bambini per tutte le fasce di età: 1 educatore ogni 7 bambini in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di bambini.

Il singolo gruppo potrà frequentare il Servizio per il tempo massimo previsto dalla normativa vigente.

Gli spazi all'interno dei singoli servizi dovranno essere organizzati in modo tale che non si creino interferenze fra i vari gruppi di bambini dedicando ad ogni singolo gruppo uno spazio idoneo a permettere

lo svolgimento delle attività quotidiane. È possibile la separazione fisica di ampi spazi interni ed esterni per l'inserimento di più gruppi, stando molto attenti a non far interagire tra loro i bambini di gruppi diversi.

Ad ogni gruppo di bambini dovrà essere assegnato un numero di educatori in conformità alla normativa regionale in materia che dovranno rimanere gli unici di riferimento per il gruppo. Gli educatori di riferimento potranno essere sostituiti solo in caso di malattia, ferie, permessi, congedi, dimissioni o licenziamento.

Dovranno essere preferite le attività all'aria aperta, creando le opportune separazioni degli spazi esterni, laddove non fosse possibile dovrà prevedersi la rotazione dei singoli gruppi. In quest'ultimo caso si dovrà provvedere alla sanificazione dei luoghi e dei giochi utilizzati dal gruppo precedente, prima del cambio gruppo.

I pasti dovranno essere consumati, preferibilmente, negli stessi luoghi dedicati ai singoli gruppi o, laddove non fosse possibile, utilizzare le zone destinate alla mensa a rotazione provvedendo alla sanificazione dei luoghi prima che vengano utilizzati dal gruppo seguente.

Si dovrà prestare particolare attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate, bicchierini e biberon.

Ad ogni singolo bambino dovrà essere assegnato un lettino comprensivo di lenzuola ad esso dedicate (è posto il divieto di utilizzo delle lenzuola da parte di altri bambini); nel caso di cambio di lettino, questo dovrà essere preventivamente sanificato.

Dovranno essere promosse misure igienico-comportamentali con modalità ludiche, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia dei singoli bambini, raccomandando il lavaggio delle mani in concomitanza con l'accesso al Servizio, col cambio di attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti.

Dovrà essere garantito il ricambio dell'aria tenendo, per quanto possibile, le finestre aperte e privilegiando l'aereazione naturale degli ambienti.

In caso di presenza di aria condizionata va garantita la pulizia (ad impianto fermo e fuori dall'orario di apertura del Servizio) dei filtri dell'aria di ricircolo, per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

7. PREVENZIONE SUL PERSONALE DEL SERVIZIO E UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

- Tutto il personale del Servizio dovrà essere sottoposto a test sierologico prima dell'inizio dell'anno educativo secondo quanto disposto dalla DGR 21 luglio 2020 n.472
- Il gestore è tenuto a fornire i DPI a tutto il personale del Servizio (Educatore, Cuoco, Coordinatore, Assistente, ecc.), secondo le disposizioni del DVR.
- Tutto il personale del Servizio dovrà prestare le proprie mansioni all'interno della struttura indossando la mascherina protettiva.
- La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata sempre da tutto il personale.
 Sono da privilegiare mascherine colorate e/o con stampe. In caso di necessità, il personale dovrà utilizzare anche la visiera o gli occhiali protettivi.

8. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ DA PARTE DEI GENITORI

I genitori firmano, all'iscrizione, il patto di responsabilità reciproca allegato alle presenti linee guida. Inoltre, all'inizio di ogni mese o il primo giorno utile, almeno uno di essi dovrà compilare, sottoscrivere e consegnare al Coordinatore della struttura una dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR n.445/2000 nella quale attesti che NON ha avuto contatti con persone affette da COVID-19.

9. CASO CONFERMATO DI COVID-19

Nel caso di conferma di un caso di infezione da COVID-19 occorrerà seguire la procedura prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

10. DURATA

La durata delle presenti linee guida è fissata fino alla durata dello stato di emergenza, salvo ulteriori proroghe e salvo l'attività di monitoraggio trimestrale legata all'andamento della curva epidemiologica.

